



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliera
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Relatrice
MAURA CAPRIOLI	Consigliera

Oggetto:

DIVORZIO
MANTENIMENTO
FIGLI

Ud.01/04/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15492/2024 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'Avvocato [redacted]
[redacted] con domicilio digitale
[redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avvocato [redacted]
[redacted] e dall'Avvocata [redacted]
[redacted] con domicilio digitale
[redacted] e
[redacted]

-controricorrente-



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 105/2024 depositata il 05/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

1. La Corte d'appello di Catanzaro con la sentenza n.105/2024 pubblicata il 5.2.2024 in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da [REDACTED] ha riformato la sentenza di prime cure di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il medesimo e [REDACTED] in relazione alla statuizione inerente la partecipazione dei genitori al 50% delle spese straordinarie per i figli minori [REDACTED] (n. il [REDACTED] e [REDACTED]

2. In particolare la corte d'appello ha confermato l'obbligo del padre di contribuire al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie ma ha escluso dalle stesse, sul punto riformando la decisione di prime cure, quelle relative all'iscrizione ed alla frequenza della scuola privata [REDACTED]

3. Contestualmente la corte territoriale ha respinto l'appello incidentale condizionato con il quale l'appellata chiedeva, per il caso di esclusione delle spese scolastiche relative alla iscrizione e frequenza del suddetto istituto scolastico privato dall'obbligo di rimborso nella misura del 50%, la determinazione del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli ed in favore della madre nella somma di euro 1000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) o in quella diversa somma ritenuta di giustizia e comunque superiore ad euro 250,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale.

4. La sentenza in esame è stata pronunciata nell'ambito del processo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed affidamento e mantenimento dei figli minori.



5. Il tribunale adito dalla [REDACTED] aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto e aveva affidato i minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre che, a seguito del trasferimento della coppia in Spagna aveva deciso, dopo la separazione personale dal [REDACTED] di restare con i figli in quel paese mentre il padre era rientrato a [REDACTED] originaria residenza della famiglia.

6. Il tribunale aveva inoltre posto a carico del padre il mantenimento dei figli minori nella misura mensile di euro 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'ambito di tale ultima statuizione il tribunale aveva ricompreso anche le spese scolastiche relative alla scuola privata [REDACTED] frequentata dai figli in Spagna, nell'ambito di un percorso scolastico intrapreso dopo il trasferimento in Spagna.

7. [REDACTED] aveva proposto gravame avverso tale statuizione con due motivi con i quali contestava, rispettivamente, l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese scolastiche suddette e la violazione delle disposizioni processuali per avere erroneamente il giudice di primo grado disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. A sostegno del primo motivo di gravame il padre contestava che le spese scolastiche straordinarie per il college dei figli e pari a circa euro 16.000,00 non erano state condivise.

8. Si costituiva in giudizio l'appellata formulando appello incidentale subordinato all'eventuale accoglimento dell'appello principale proposto dal [REDACTED] e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per avere confermato l'importo di euro 250,00 quale contributo di mantenimento paterno per ciascun minore, corrispondente all'importo originariamente fissato in sede di separazione personale dei coniugi.

9. Per quanto qui rileva, la corte d'appello accoglieva il motivo di censura sulla scorta della considerazione che l'interesse superiore



dei figli a completare il percorso scolastico avrebbe dovuto essere bilanciato, stante l'oggettiva rilevante entità della retta scolastica, con la valutazione della sua sostenibilità, avuto particolare riguardo alla situazione economica del genitore dissenziente. Ciò posto in via di principio, la corte di merito ricostruiva le concrete capacità reddituali del padre dopo il suo rientro in Italia, a seguito della cessazione dei *benefits* legati alla permanenza lavorativa in Spagna e che in passato avevano incontestabilmente consentito di affrontare le spese scolastiche per i figli e, tenuto conto delle rilevanti spese inerenti all'esercizio del diritto dovere di visita ai figli rimasti in Spagna con la madre e del costo della rata del mutuo contratto dopo la definizione dei rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi, riteneva che il padre potesse fare affidamento sulla disponibilità economica di circa euro 19.000,00 l'anno, importo che, detratto l'esborso del 50% delle spese scolastiche per la scuola privata spagnola, si sarebbe ridotta a circa euro 11.000 annui, considerati appena sufficienti per condurre una vita dignitosa e continuare ad esercitare regolarmente il diritto di visita e frequentazione dei figli.

10. La corte d'appello respingeva, invece, il secondo motivo di gravame.

11. Con riguardo all'appello incidentale subordinato il giudice del gravame, esaminate le doglianze in relazione alla insufficienza del contributo di mantenimento a garantire un percorso scolastico idoneo ai figli, nonché le dedotte accresciute esigenze dei minori, lo respingeva osservando, per un verso, che le esigenze dell'appellante avrebbero potuto trovare soddisfacimento attraverso l'iscrizione dei figli ad una scuola pubblica a tempo prolungato nelle ore pomeridiane e, dall'altro verso, che "essendo trascorso poco più di un anno dalla sentenza di divorzio del 16 giugno 2022 con la quale il contributo per il mantenimento dei figli a carico del [REDACTED] è stato determinato in euro 500,00 mensili in



ragione di euro 250,00 per ciascun figlio, deve ragionevolmente escludersi che sia configurabile un effettivo aumento delle loro esigenze legato all'età legittimante un aumento del contributo al loro mantenimento posto a carico del [REDACTED]

12. La pronuncia della Corte d'appello di Catanzaro è impugnata per cassazione dalla [REDACTED] con ricorso notificato il 5.7.2024, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con tempestivo controricorso, pure illustrato da memoria, [REDACTED]

RITENUTO CHE

13. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 337 *ter*, comma quattro, cod. civ., per avere la corte d'appello a fronte della riproposizione della richiesta di aumento del contributo di mantenimento dei figli rispetto a quello disposto dal giudice di prime cure, ritenuto che non erano mutate le esigenze dei minori rispetto alla sentenza di primo grado, omettendo di valutare le accresciute esigenze dei minori rispetto al tempo del matrimonio e della separazione, così come il tenore di vita in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di ciascun genitore, la valenza domestica e di cura assunti da ciascun genitore.

14. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 legge 898/1970 e dell'art. 337 *quinquies* cod. civ. perché la sentenza, in sede di appello sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha fatto riferimento alla valutazione del possibile mutamento delle esigenze dei minori rispetto alla sentenza di divorzio di primo grado, erroneamente e falsamente applicando, quindi, i principi di cui all'art. 337 *quinquies* cod. civ. e art. 9 suindicato.

15. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione art. 112 cod. proc. civ., in quanto l'appello condizionato incidentale della [REDACTED] aveva come oggetto la quantificazione dell'assegno di



mantenimento dei minori proposto con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e non la sua modifica per mutate esigenze dei minori rispetto alla sentenza di primo grado.

16. Con il quarto motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 e segg., legge 898/1970 e dell'art. 337 *ter* cod. civ., per avere la corte territoriale pronunciato in sede di gravame facendo applicazione dei principi in tema di revisione dei provvedimenti in tema di minori per mutamento della situazione a seguito di nuove circostanze.

17. Con il quinto motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 342 cod. proc. civ. in quanto per l'effetto devolutivo del gravame i giudici di appello dovevano pronunciarsi sulla quantificazione del contributo di mantenimento dei minori come già richiesto in primo grado e non sulla modifica del contributo rispetto alla pronuncia di prime cure, e quindi hanno erroneamente applicato i principi in tema di revisione dei provvedimenti di mantenimento dei minori.

18. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello pronunciato d'ufficio su una domanda nuova e cioè di mera revisione del contributo stabilito in primo grado per sopravvenute esigenze dei minori, anziché su quella già proposta in ricorso introduttivo e cioè di quantificazione del contributo di mantenimento dei minori ai sensi dell'art. 337 *quater* cod. civ..

19. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

19.1. La corte d'appello ha, infatti, implicitamente qualificato l'appello incidentale come domanda di revisione del contributo di mantenimento statuito dal giudice di prime cure nella misura di complessivi euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio). Lo si comprende, univocamente, dalla citazione sopra riportata fra virgolette ed estratta dal contenuto della sentenza impugnata. Da



essa risulta che la doglianza di "insufficienza della misura del contributo di mantenimento", oggetto dell'appello incidentale condizionato, è stata scrutinata alla, sola, stregua del misura del mantenimento determinata nella sentenza di primo grado, senza considerare la domanda originaria dell'appellante incidentale alla luce della nuova allegata distribuzione dei costi scaturita dall'esclusione delle rilevanti spese scolastiche da quelle rimborsabili quali spese straordinarie e dall'allegato aumento dei costi connessi alla crescita dei figli che la [REDACTED] aveva già dedotto con il ricorso originario di divorzio, a giustificazione dell'incremento richiesto rispetto al *quantum* statuito nel precedente giudizio di separazione personale dei coniugi. In quella sede la [REDACTED] aveva chiesto determinarsi il contributo nella maggiore misura di euro 1000,00 complessive, euro 500,00 per ciascun figlio ed è quella la domanda che ella ha riproposto con l'appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale teso a escludere dall'obbligo del rimborso al 50% delle spese scolastiche di rilevante importo, decise inizialmente dai genitori sulla base di una diversa situazione reddituale e successivamente divenute per il padre non più sostenibili.

19.2. A fronte di ciò il richiamo alla decisione del giudice di prime cure per valutare la sussistenza o meno delle accresciute esigenze dei figli conferma l'erroneità dell'interpretazione data all'appello incidentale, inteso quale diversa e non formulata domanda di revisione della statuizione di primo grado, ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970. In realtà ciò, che la [REDACTED] aveva chiesto era la rivalutazione dell'originaria domanda di un maggiore contributo di mantenimento, comunque superiore ad euro 250,00 mensili il cui interesse era connesso all'accoglimento dell'appello principale.

19.3. Peraltro ed al fine di ritenere correttamente applicato il disposto dell'art. 337 *ter* cod. civ. e, quindi, infondata la doglianza dedotta nel primo motivo, il Collegio osserva che non può essere



considerata esaustiva l'osservazione "premesso che le esigenze della [redacted] madre lavoratrice, potrebbero trovare soddisfazione attraverso l'iscrizione dei figli ad una scuola pubblica a tempo prolungato nelle ore pomeridiane" (cfr. pag. 16, quinto cpv.) non trattandosi di motivazione idonea a comprovare la corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 337 *ter*, comma quattro, cod. civ., il cui disposto nel sancire il principio di proporzionalità postula una valutazione comparata dei redditi dei genitori che la corte, una volta escluse le spese scolastiche dall'obbligo di rimborso, non ha svolto.

20. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione ricorso, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [redacted] ivi riportati.

Così deciso in Roma, il 01/04/2025.

La Presidente
Maria Acierno

